

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 407 del 04 aprile 2014

Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. Ricognizione delle partecipazioni degli Enti strumentali regionali in società, organismi, centri e/o aziende pilota rientranti nel bilancio consolidato degli stessi. Presa d'atto del Piano operativo di Veneto Agricoltura.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento prende atto del Piano operativo di riordino delle partecipazioni di Veneto Agricoltura e del relativo parere favorevole della Sezione Agroambiente.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

In esecuzione di quanto previsto al primo comma dell'art. 10 della L.r. 7/2011, l'Amministrazione regionale ha effettuato una prima ricognizione dell'attività gestionale degli Enti strumentali, con particolare riferimento all'esercizio finanziario 2011. L'indagine realizzata ha consentito di evidenziare, per ciascun ente/agenzia, alcuni aspetti, tra i quali: le principali funzioni, l'incidenza delle entrate regionali in relazione alle altre tipologie di entrate (statali, comunitarie e proprie), il rapporto tra le spese correnti e le spese di investimento, l'ammontare di alcune tipologie di spese correnti (personale, organi e incarichi/consulenze), il numero dei dipendenti (dirigenti e non dirigenti), con la distinzione tra quelli assunti a tempo indeterminato e quelli assunti a tempo determinato, il patrimonio immobiliare e la tipologia dei controlli in essere.

Considerato che non si è ancora concluso il procedimento di razionalizzazione e riordino degli enti strumentali previsto dalla suddetta normativa ed in particolare non è stato adottato il disegno di legge unitario di riforma, in attesa di un provvedimento generale di riorganizzazione dell'intero sistema, l'amministrazione regionale ha effettuato un lavoro ricognitivo relativo alle sole partecipazioni, a qualsiasi titolo, degli Enti strumentali in società, organismi, centri sperimentali e/o Aziende pilota che siano ricompresi nel bilancio consolidato di tali Enti. L'indagine realizzata, con particolare riferimento alle ultime due annualità 2011 e 2012, ha consentito di evidenziare, per ciascun organismo partecipato dagli Enti strumentali, i risultati di esercizio maturati nelle ultime due annualità, il valore del capitale sociale, le quote detenute dagli Enti, la natura giuridica e della modalità di costituzione degli organismi partecipati.

Gli enti strumentali oggetto dell'attività di ricognizione sono stati i seguenti:

CONSORZI DI BONIFICA	L.R. N. 12/2009
A.T.E.R. AZIENDE TERRITORIALI per l'EDILIZIA RESIDENZIALE	L.R. N. 10/1995
A.V.E.P.A. AGENZIA VENETA per i PAGAMENTI in AGRICOLTURA	L.R. N. 31/2001
I.R.V.V. ISTITUTO REGIONALE per le VILLE VENETE	L.R. N. 63/1979
VENETO AGRICOLTURA AZIENDA REGIONALE per i SETTORI AGRICOLO, FORESTALE E AGRO-ALIMENTARE	L.R. N. 35/1997
A.R.P.A.V. AGENZIA REGIONALE per la PREVENZIONE e PROTEZIONE AMBIENTALE del VENETO	L.R. N. 32/1996
E.S.U. A.R.D.S.U. - AZIENDA REGIONALE per il	L.R. N. 8/1998

DIRITTO allo STUDIO UNIVERSITARIO	
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE	L.R. N. 34/2001
ENTE REGIONALE VENETO LAVORO	L.R. N. 31/1998 L.R. N.3/2009
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI	L.R. N. 38/1989
PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE	L.R. N. 8/1991
PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO	L.R. N. 36/1997
PARCO REGIONALE DOLOMITI D'AMPEZZO	L.R. N. 21/1990
PARCO DELLA LESSINIA	L.R. N. 12/1990
I.O.V. ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO	L.R. N. 26/2005

In relazione all'analisi effettuata dall'amministrazione in merito alle partecipazioni dirette, a qualsiasi titolo, in società, enti o organismi rientranti nel bilancio degli Enti strumentali, che ai criteri stabiliti nell'ambito del riordino delle partecipazioni societarie regionali (dirette ed indirette) come definiti nella DRG 259/2013 è stata adottata la DGR 1937 del 28 ottobre 2013, che delinea le linee di indirizzo strategiche da far attuare operativamente ad ogni singolo Ente strumentale attraverso l'elaborazione di singoli piani di riordino finalizzati della dismissione di parte delle quote delle partecipazioni da questi detenute, secondo i seguenti criteri direttivi:

1. dismissione delle quote relative ad organismi/centri/aziende/società sui quali l'Ente strumentale non detenga almeno il 51% della quota azionaria ovvero del capitale e non eserciti su questo organismo almeno un controllo analogo inteso in senso funzionale (principio sancito dapprima dalla giurisprudenza comunitaria - sentenza 13 novembre 2008, in causa C-324/07, "Coditel Brabant SA" - e quindi ribadito dai giudici amministrativi - Consiglio di Stato, sez. V, decisione 09.03.2009 n° 1365) dove tale controllo si ritiene comunque effettivo, ancorché esercitato congiuntamente dai singoli enti pubblici associati;
2. dismissione delle quote relative ad organismi/centri/aziende/società che abbiano avuto una perdita di esercizio in almeno una delle ultime due annualità esaminate 2011 e 2012;
3. obbligo di scioglimento o alienazione delle società rientranti nella previsione di cui all'art. 4 comma 1 del DL 95/2012 (il quale ha previsto la messa in liquidazione di talune tipologie di società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento);
4. per gli organismi/centri/aziende/società non rientranti nei punti precedenti il piano operativo dovrà prevedere dapprima apposita valutazione specifica in relazione all'attività effettuata, ipotizzando anche una eventuale riallocazione delle funzioni all'interno degli Enti strumentali, quindi:
 - a. valutazione della rilevanza e opportunità strategica della partecipazione;
 - b. considerazione degli assetti relativi al personale della società, con particolare riferimento all'inquadramento e all'impatto occupazionale, in relazione alle proposte di razionalizzazione;
 - c. valutazione di tipo economico-finanziaria della società, in termini di sostenibilità del mantenimento della partecipazione, anche in relazione al trend dei risultati economici degli ultimi due esercizi e della tipologia di partecipazione (qualificata e non).

Secondo quanto disposto dal provvedimento citato, i singoli enti strumentali avrebbero dovuto trasmettere i propri piani operativi all'amministrazione regionale, ai fini della successiva valutazione e approvazione.

Con nota prot. n. 498625 del 18 novembre 2013 la Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti ha inoltrato agli Enti Strumentali e alle strutture regionali interessate la DGR 1937 del 28 ottobre 2013, per i successivi adempimenti. In particolare veniva richiesta la trasmissione dei singoli piani operativi alle strutture regionali vigilanti, affinché le stesse provvedessero alla trasmissione delle proprie osservazioni alla Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, per la predisposizione di un documento contenente una ricognizione complessiva da sottoporre alla Giunta regionale.

Dato che non risultano pervenute osservazioni in merito ai piani operativi degli Enti strumentali la Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi ha sollecitato le strutture regionali di vigilanza con successiva nota prot. n. 109549 del 12 marzo 2014 per acquisire i rispettivi pareri di competenza.

Con nota prot. n. 111750 del 13 marzo 2014 il Direttore del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale trasmette alla sezione EE. LL., Persone giuridiche, Controllo atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi, la valutazione positiva espressa dalla Sezione Agroambiente in merito alla nota di Veneto Agricoltura prot. n. 65381 del 23 dicembre 2013 di trasmissione del Piano operativo di riordino.

In considerazione della rilevanza strategica per il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni degli Enti Strumentali regionali, sia in relazione alla numerosità delle partecipate che al loro rilievo finanziario, si propone di prendere atto del parere favorevole espresso dalla struttura regionale competente e di approvare, a stralcio dell'intera valutazione complessiva, il Piano operativo trasmesso da Veneto Agricoltura con nota prot. n. 65381 del 23 dicembre 2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. e) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il decreto legge 78/2010, così come convertito;

VISTO il decreto legge 95/2012, così come convertito;

VISTA legge regionale 18 marzo 2011, n. 7;

VISTA la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47;

VISTA la legge 244/2007;

VISTA la DGR n. 259/2013;

VISTA la DGR n. 907 del 18 giugno 2013;

VISTA la DGR n. 1937 del 28 ottobre 2013;

VISTA la Presidenziale protocollo n. 126491 del 25 marzo 2014;

PRESO ATTO del Piano operativo trasmesso da Veneto Agricoltura con nota prot. 36538 del 23 dicembre 2013;

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dalla Sezione Agroambiente con nota prot. 93552 del 3 marzo 2014.

delibera

1. di prendere atto del Piano operativo trasmesso da Veneto Agricoltura con nota prot. 36538 del 23 dicembre 2013 (**Allegato A**);
2. di approvare, sulla base del parere favorevole espresso dalla Sezione Agroambiente, il Piano Operativo presentato (**Allegato B**);
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.